DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Art. 3

Catasto e osservatorio dei rifiuti

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, il Comitato interministeriale prezzi determina le formule tipo per il calcolo delle tariffe dei servizi di smaltimento dei rifiuti industriali forniti dagli impianti di cui al comma 1 dell'articolo Le formule tipo devono assicurare la copertura dei costi di investimento e di gestione dei relativi impianti, avuto riguardo alla necessita' di assicurare la economicita' dell'impianto rispetto alle tariffe medie del mercato.

Versione in vigore dal 11 settembre 1988, non più in vigore dal 10 novembre 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-smaltimento-dei-rifiuti-industriali/art-3-catasto-e-osservatorio-dei-rifiuti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it